

Ordinanza. N: 65

Ischia : 3/05/2012

Oggetto: istituzione divieto di sosta in via ant. De Luca lo tratto e individuazione area sosta motocicli



IL COMANDANTE DELLA P.L.

PREMESSO che appare necessario doversi adottare un provvedimento per regolamentare la presenza di veicoli sul primo tratto di via ant. De Luca.

PRESO ATTO che all'inizio della via esiste un'area di carico e scarico e, più avanti, un'ara riservata a veicoli a servizio di persone invalide

RILEVATO inoltre che è possibile individuare ulteriori aree per la sosta di autoveicoli e motoveicoli

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

ORDINA

1) sul primo tratto di via Ant. De Luca (tra l'incrocio con via a. sogliuzzo e l'incrocio con via N. Cartaromana, è vietata la sosta a qualsiasi veicolo dalle ore 00.00 alle 24.00. I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico dei trasgressori.

2) lungo il medesimo tratto di strada sono adottati inoltre i seguenti provvedimenti:

a) rimane vigente l'area di sosta riservata a veicoli al servizio di persone diversamente abili ivi esistente;

b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 rimane in funzione l'area riservata al carico e scarico merci già esistente. Su tale area è invece vietata la sosta nelle rimanenti ore, con rimozione carro gru.


c) nel piazzale antistante il civico 6 è individuata un'area di sosta libera per autoveicoli

d) dal civico 12 sono individuati stalli di sosta da riservarsi a veicoli a due ruote, posti parallelamente all'asse della strada

Ongi altra disposizione discordante con la presente si intende revocata.

La presente, sarà affissa all'albo pretorio a cura dell'Ufficio messi per un periodo non inferiore a gg 15 , pubblicata sul sito [www.comuneischia.it](http://www.comuneischia.it) <<http://www.comuneischia.it>> .

La Polizia Municipale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.



Il Com.te della P.L.  
TEN G.G. PUGLIESE

710